



2025/417

14.3.2025

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/417 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 novembre 2024**

**che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il modo in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività devono presentare i dati sulla trasparenza**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 76, paragrafo 16, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Un elevato livello di trasparenza è essenziale per garantire che gli investitori siano adeguatamente informati del reale livello di operazioni effettive e potenziali in cripto-attività negoziate su una piattaforma di negoziazione gestita da un prestatore di servizi per le cripto-attività. Questo livello elevato di trasparenza dovrebbe anche assicurare condizioni di parità tra le piattaforme di negoziazione, in modo che il processo di formazione del prezzo delle singole cripto-attività non sia pregiudicato dalla frammentazione della liquidità e gli investitori non ne siano svantaggiati.
- (2) Affinché gli investitori siano adeguatamente informati in merito all'accesso, ai costi, al perimetro e al funzionamento delle piattaforme di negoziazione che utilizzano o intendono utilizzare, è importante che le piattaforme di negoziazione mettano a disposizione le proprie norme operative in modo trasparente e non discriminatorio. Gli investitori dovrebbero avere facile accesso a tali informazioni.
- (3) Per consentire agli investitori di adottare decisioni informate in merito agli ordini o alle operazioni sulle cripto-attività e contribuire a mantenere l'integrità del mercato, le piattaforme di negoziazione di cripto-attività dovrebbero rendere pubblici tutti gli ordini e le operazioni quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, sulle medesime piattaforme. In relazione a ciò è altresì importante armonizzare le informazioni da pubblicare in modo da consentire agli investitori di utilizzare, confrontare e aggregare le informazioni pubblicate da diverse piattaforme di negoziazione di cripto-attività.
- (4) Per garantire condizioni eque a tutti i tipi di investitori, sia agli investitori qualificati che ai detentori al dettaglio, in merito all'accesso ai sistemi di gestione degli ordini, le piattaforme di negoziazione per le cripto-attività possono offrire ordini iceberg e ordini stop direttamente attraverso la propria piattaforma di negoziazione quando sono soddisfatte determinate condizioni.
- (5) La tecnologia a registro distribuito ha dato luogo a strutture innovative nelle piattaforme di negoziazione di cripto-attività. Le piattaforme di negoziazione di cripto-attività si distinguono spesso in piattaforme di scambio centralizzate off-chain (CEX) e piattaforme di scambio decentralizzate on-chain (DEX), come quelle gestite secondo un modello di market maker automatizzato. Le CEX sono caratterizzate da un controllo centralizzato sulle operazioni di negoziazione e sulle pratiche di custodia. Le CEX utilizzano in genere meccanismi comuni nella finanza tradizionale, tra cui registri centrali di ordini con limite di prezzo. Le DEX funzionano invece senza un operatore centrale e facilitano la negoziazione svolta direttamente sui registri distribuiti attraverso contratti intelligenti, consentendo nel contempo agli utenti di negoziare utilizzando i loro portafogli non custoditi. L'evoluzione del panorama, inoltre, comprendente modelli ibridi che combinano caratteristiche delle CEX e delle DEX, richiede un approccio normativo preciso e adattabile. Alla luce di tali sviluppi, è opportuno chiarire gli obblighi in materia di dati sulla trasparenza applicabili a quei sistemi di negoziazione che agevolano la negoziazione svolta direttamente sui registri distribuiti tramite contratti intelligenti, nella misura in cui non sono gestiti in modo completamente decentrato senza alcun intermediario e sono quindi soggetti al regolamento (UE) 2023/1114.

<sup>(1)</sup> GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.

- (6) Le informazioni da mettere a disposizione quanto più possibile in tempo reale dovrebbero essere rese disponibili istantaneamente, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, ipotizzando un livello ragionevole di efficienza dei sistemi dei prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. La pubblicazione delle informazioni in prossimità del termine massimo prescritto dovrebbe avvenire solo in casi eccezionali in cui i sistemi disponibili non consentono la pubblicazione in tempi più brevi.
- (7) Specificare il livello di disaggregazione al quale le piattaforme di negoziazione possono vendere i dati è importante per soddisfare le differenti esigenze dei partecipanti al mercato che contribuiscono all'efficienza dei mercati. Per assicurare che gli utenti dei dati possano acquistare solo dati che soddisfano le loro esigenze specifiche o accedere soltanto a tali dati, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dovrebbero disaggregare i dati, come minimo, in base al tipo di cripto-attività (token collegati ad attività, token di moneta elettronica, cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica), alla valuta in cui le cripto-attività sono negoziate e al tipo di sistema di negoziazione. Ove possibile tali dati dovrebbero essere forniti agli utenti per ciascuna cripto-attività.
- (8) Al fine di garantire che i dati pre-negoziazione e post-negoziazione offerti per l'acquisto corrispondano adeguatamente alla domanda dei partecipanti al mercato, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione dovrebbero offrire tutte le combinazioni possibili di criteri di disaggregazione a condizioni commerciali ragionevoli.
- (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (10) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Principi generali per la presentazione delle informazioni sulle norme operative delle piattaforme di negoziazione.**

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività pubblicano le informazioni sulle norme operative della loro piattaforma di negoziazione gratuitamente e in modo facilmente accessibile, non discriminatorio, ben visibile, comprensibile, equo, chiaro, non fuorviante e che ne faciliti la comprensione.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività pubblicano le norme operative per la loro piattaforma di negoziazione in un unico documento sul sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività.

#### *Articolo 2*

### **Trasparenza pre-negoziazione**

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i prezzi di domanda e offerta e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, di cui all'articolo 76, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, conformemente al tipo di sistemi di negoziazione che gestiscono, elencati nella tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento.

---

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

2. Quando si verificano le condizioni di mercato oggettive di cui alla lettera a), i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici gli ordini che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) gli ordini sono subordinati al verificarsi di condizioni di mercato oggettive predefinite dal protocollo del sistema di negoziazione;
- b) gli ordini non possono interagire con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla piattaforma di negoziazione;
- c) dopo la pubblicazione nel book di negoziazione, gli ordini interagiscono con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione.

3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i dettagli di ciascun ordine di cripto-attività di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato I.

#### Articolo 3

### **Trasparenza post-negoziazione**

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i dettagli di ciascuna operazione di cui all'articolo 76, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1114 come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato II.

2. In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli presenti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II.

3. In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubbliche le informazioni seguenti:

- a) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II;
- b) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell'allegato II.

#### Articolo 4

### **Pubblicazione in tempo reale delle operazioni**

Per le operazioni eseguite sulle loro piattaforme di negoziazione di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i dettagli di ciascuna operazione come indicato alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato II quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile e, in ogni caso, entro trenta secondi dall'esecuzione dell'operazione.

#### Articolo 5

### **Disaggregazione dei dati pre-negoziazione e post-negoziazione**

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mettono a disposizione del pubblico le informazioni pubblicate conformemente agli articoli 2 e 3 pubblicando separatamente i dati pre-negoziazione e post-negoziazione.

2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mettono a disposizione del pubblico, su richiesta di qualsiasi parte interessata, i dati pubblicati conformemente agli articoli 2 e 3 presentando i dati pre-negoziazione e post-negoziazione disaggregati per ciascuna cripto-attività.

3. Oltre a presentare i dati conformemente al paragrafo 2, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione possono presentare i dati di cui al paragrafo 2 per gruppi di cripto-attività.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono messe a disposizione gratuitamente.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

ALLEGATO I

INFORMAZIONI PRE-NEGOZIAZIONE DA RENDERE PUBBLICHE

Tabella 1

Descrizione del tipo di sistemi di negoziazione e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1

	Tipo di sistema di negoziazione	Descrizione del sistema di negoziazione	Informazioni da rendere pubbliche
1	Sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione	Un sistema che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione funziona senza intervento umano e abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile.	Il numero aggregato di ordini e di cripto-attività che tali ordini rappresentano a ciascun livello di prezzo per almeno i cinque migliori livelli di prezzo di acquisto e vendita.
2	Sistema di negoziazione basato su quotazioni (quote driven)	Un sistema in cui le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili messe costantemente a disposizione dei partecipanti.	<p>Per ciascuna cripto-attività negoziata sul sistema di negoziazione, il migliore livello di prezzo di acquisto e vendita di ciascun partecipante, insieme ai volumi corrispondenti ai prezzi.</p> <p>Le quotazioni rese pubbliche sono quotazioni che rappresentano impegni irrevocabili ad acquistare e vendere le cripto-attività e che indicano il prezzo e il volume delle cripto-attività a cui i partecipanti sono disposti ad acquistare o a vendere.</p>
3	Sistema di negoziazione ad asta periodica	Un sistema che abbina gli ordini sulla base di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano.	Il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe meglio il suo algoritmo di negoziazione in relazione a cripto-attività negoziate sul sistema di negoziazione e il volume delle operazioni potenzialmente eseguibili a quel prezzo dai partecipanti al sistema.
4	Market maker automatizzati	Un sistema basato su pool di liquidità e modelli matematici di determinazione dei prezzi e di valutazione per l'esecuzione automatica di singole operazioni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) L'equazione matematica utilizzata per determinare il prezzo e la quantità delle cripto-attività nei pool di liquidità;</li> <li>ii) il livello di liquidità nel pool di liquidità in un dato momento (su base continuativa); e</li> <li>iii) qualsiasi ulteriore informazione e parametro che consenta di determinare il prezzo al quale un determinato ordine sarebbe eseguito.</li> </ul>

	Tipo di sistema di negoziazione	Descrizione del sistema di negoziazione	Informazioni da rendere pubbliche
5	Sistema di negoziazione ibrido	Un sistema che rientra in due o più tipologie di sistemi di negoziazione di cui alle righe da 1 a 4 della presente tabella.	Per i sistemi di negoziazione ibridi che combinano sistemi di negoziazione diversi simultaneamente, i requisiti corrispondono agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione applicabili a ciascun tipo di sistema di negoziazione che compone il sistema ibrido.  Per i sistemi di negoziazione ibridi che combinano due o più sistemi di negoziazione in successione, i requisiti corrispondono agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione applicabili al sistema di negoziazione gestito in quel determinato momento.
6	Tutti gli altri sistemi di negoziazione	Tutti gli altri tipi di sistemi di negoziazione	Informazioni adeguate sul livello degli ordini o delle quotazioni e degli interessi di negoziazione in relazione alle cripto-attività negoziate nel sistema di negoziazione; in particolare, se le caratteristiche del meccanismo di formazione del prezzo lo consentono, i cinque migliori livelli di prezzo di acquisto e vendita e/o di quotazione di acquisto e di vendita di ciascun market maker delle cripto-attività.

Tabella 2

**Tabella dei simboli della tabella 3**

SIMBOLO	TIPO DI DATO	DEFINIZIONE
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Testo libero
{CURRENCYCODE_3}	3 caratteri alfanumerici	Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217
{DATE_TIME_FORMAT}	Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601	Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ. — «AAAA» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera «T»; — «hh» indica l'ora; — «mm» indica il minuto; — «ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione; — «Z» indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).

SIMBOLO	TIPO DI DATO	DEFINIZIONE
{DECIMAL-n/m}	Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali	Campo numerico per valori sia positivi sia negativi. — Il separatore decimale è «.» (punto). — I numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno). I valori sono arrotondati e non troncati.
{MIC}	4 caratteri alfanumerici	Identificativo del mercato secondo ISO 10383

Tabella 3

**Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza pre-negoziazione**

#	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
1	Data e ora di presentazione	Se gli ordini e le quotazioni non devono essere pubblicati su base aggregata, la data e l'ora in cui l'ordine o la quotazione sono stati introdotti per l'esecuzione nel sistema di negoziazione.	{DATE_TIME_FORMAT}
2	Codice identificativo della cripto-attività	Identificativo unico e univoco della cripto-attività conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.	Da compilare conformemente alla sezione 2, tabella 2, campo 10, dell'allegato del regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.
3	Nome completo della cripto-attività	Il nome completo della cripto-attività.	{ALPHANUM-350}
4	Indicatore acquisto-vendita	Indicatore del fatto che si tratti di un ordine di acquisto (buy) o di vendita (sell).	«BUYI» — Acquisto «SELL» — Vendita
5	Prezzo	Il prezzo degli ordini e delle quotazioni richiesto per ciascun sistema di negoziazione nella tabella 1 dell'allegato I ed esclusi, se del caso, le commissioni e gli interessi maturati.  Quando il prezzo è espresso in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.  Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un'unità della valuta di base.  Questo campo va lasciato vuoto nel caso di ordini di mercato.	{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.  {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.  {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

#	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
6	Valuta del prezzo	<p>Valuta nella quale è espresso il prezzo di negoziazione per la cripto-attività collegata all'ordine (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario).</p> <p>Se la cripto-attività è negoziata in moneta elettronica/token di moneta elettronica, si utilizza l'identificativo di cui all'articolo 15 del regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.</p> <p>Se il prezzo della cripto-attività è espresso in termini monetari e in una coppia di valute, si segnala la coppia di valute in cui è espresso il prezzo della cripto-attività relativa all'ordine. Il primo codice valuta è quello della valuta di base e il secondo codice valuta è quello della valuta della quotazione. La valuta della quotazione determina il prezzo di un'unità della valuta di base. Per rappresentare la moneta fiduciaria e la cripto-attività nella coppia di valute, si utilizzano rispettivamente il codice valuta ISO e la denominazione abbreviata DTI registrata conformemente agli elementi di dati ISO 24165-2 per la registrazione del DTI o dell'identificativo alternativo di cui all'articolo 15 del regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.</p>	Da compilare conformemente alla sezione 2, tabella 2, campo 21, dell'allegato del regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.
7	Misura del prezzo	Indica se il prezzo è espresso in valore monetario (monetary), percentuale (percentage), rendimento (yield) o punti base (basis points).	<p>«MONE» — Valore monetario</p> <p>«PERC» — Percentuale</p> <p>«YIEL» — Rendimento</p> <p>«BAPO» — Punti base</p>
8	Quantità	<p>Per le cripto-attività negoziate in unità, il numero di unità della cripto-attività.</p> <p>Per le cripto-attività non negoziate in unità, il valore nominale o monetario della cripto-attività espresso nella stessa valuta del prezzo nel campo 5 «Prezzo», come da campo 6 «Valuta del prezzo».</p> <p>Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività.</p> <p>Qualora la tabella 1 richieda la pubblicazione aggregata degli ordini, il numero totale di unità o il valore nominale o monetario totale degli ordini aggregati.</p>	<p>{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.</p> <p>{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.</p>

#	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Formato da inserire come indicato nella tabella 2
9	Valuta del quantitativo	Valuta in cui è espresso il quantitativo. La valuta si riferisce alle unità di cripto-attività, anche se l'operazione è denominata in sottocomponenti di tale cripto-attività.  Il campo deve essere compilato solo se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale o in unità della cripto-attività.	Identificativo di cui alla sezione 2, tabella 2, campo 26, dell'allegato del regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.
10	Misura del quantitativo	Indica se il quantitativo indicato è espresso in numero di unità (number of units), valore nominale (nominal value), valore monetario (monetary value) o in unità della cripto-attività (crypto-assets).	— «UNIT» — Numero di unità — «NOML» — Valore nominale — «MONE» — Valore monetario «{CRYP}» — Valore in cripto-attività
11	Sede	Identificazione della piattaforma di negoziazione di cripto-attività in cui l'ordine è stato immesso.  Se la piattaforma di negoziazione di cripto-attività utilizza i MIC di segmento, si deve utilizzare il MIC di segmento.  Se la piattaforma di negoziazione di cripto-attività non utilizza i MIC di segmento, si deve utilizzare il MIC operativo.	{MIC}
12	Numero di ordini e quotazioni	Il numero di ordini o quotazioni aggregati di diversi clienti (se le informazioni aggregate sono richieste nella tabella 1 dell'allegato I).	{DECIMAL-18/0}
13	Sistema di negoziazione	Tipo di sistema di negoziazione in cui l'ordine o la quotazione sono pubblicizzati.	«CLOB» per sistemi di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, «QDTS» per sistemi di negoziazione basati su quotazioni, «PATS» per sistemi di negoziazione ad asta periodica, «HYBR» per sistemi di negoziazione ibridi, «AMMS» per market maker automatizzati, «XXXX» per qualsiasi altro sistema di negoziazione.
14	Data e ora di pubblicazione	La data e l'ora di pubblicazione dell'informazione.	{DATE_TIME_FORMAT}

## ALLEGATO II

## INFORMAZIONI POST-NEGOZIAZIONE DA RENDERE PUBBLICHE

Tabella 1

Tabella dei simboli

Simbolo	Tipo di dato	Definizione
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Testo libero
{CURRENCYCODE_3}	3 caratteri alfanumerici	Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217
{DATE_TIME_FORMAT}	Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601	Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.dddddZ. — «AAAA» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera «T»; — «hh» indica l'ora; — «mm» indica il minuto; — «ss.ddddd» indica il secondo e la relativa frazione; — «Z» indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).
{DECIMAL-n/m}	Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali	Campo numerico per valori sia positivi sia negativi. — Il separatore decimale è «.» (punto). — I numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno). Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.
{MIC}	4 caratteri alfanumerici	Identificativo del mercato secondo ISO 10383

Tabella 2

Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziato

#	Identificativo del campo	Contenuto da segnalare	Formato e norme per le segnalazioni
1	Data e ora di negoziazione	Data e ora di esecuzione dell'operazione.	{DATE_TIME_FORMAT}

#	Identificativo del campo	Contenuto da segnalare	Formato e norme per le segnalazioni
2	Codice identificativo della cripto-attività	Identificativo unico e univoco della cripto-attività conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.	Da compilare conformemente alla sezione 2, tabella 2, campo 10, dell'allegato del regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.
3	Nome completo della cripto-attività	Il nome completo della cripto-attività.	{ALPHANUM-350}
4	Prezzo	Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni, altri diritti e interessi maturati.  Quando il prezzo è registrato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.  Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un'unità della valuta di base.	{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.
5	Prezzo mancante	Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare «PNDG» (pendente).  Se il prezzo non è applicabile, indicare «NOAP».	«PNDG» se il prezzo non è disponibile.  «NOAP» se il prezzo non è applicabile.
6	Misura del prezzo	Indica se il prezzo è espresso in valore monetario (monetary), percentuale (percentage), rendimento (yield) o punti base (basis points).	«MONE» — Valore monetario «PERC» — Percentuale «YIEL» — Rendimento «BAPO» — Punti base
7	Valuta del prezzo	Valuta nella quale è espresso il prezzo di negoziazione per la cripto-attività collegata all'ordine (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario).  Se la cripto-attività è negoziata in moneta elettronica/token di moneta elettronica, si utilizza l'identificativo di cui all'articolo 15 del regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.	Da compilare conformemente alla sezione 2, tabella 2, campo 21, dell'allegato del regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.

#	Identificativo del campo	Contenuto da segnalare	Formato e norme per le segnalazioni
		Se il prezzo della cripto-attività è espresso in termini monetari e in una coppia di valute, si segnala la coppia di valute in cui è espresso il prezzo della cripto-attività relativa all'ordine. Il primo codice valuta è quello della valuta di base e il secondo codice valuta è quello della valuta della quotazione. La valuta della quotazione determina il prezzo di un'unità della valuta di base. Per rappresentare la moneta fiduciaria e la cripto-attività nella coppia di valute, si utilizzano rispettivamente il codice valuta ISO e la denominazione abbreviata DTI registrata conformemente agli elementi di dati ISO 24165-2 per la registrazione del DTI o dell'identificativo alternativo di cui all'articolo 15 del regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.	
8	Quantità	Campo da compilare con il quantitativo eseguito.	{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. {DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in sottocomponenti della cripto-attività.
9	Valuta del quantitativo	Valuta in cui è espresso il quantitativo. La valuta si riferisce alle unità di cripto-attività, anche se l'operazione è denominata in sottocomponenti di tale cripto-attività.  Il campo deve essere compilato solo se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale o in unità della cripto-attività.	Identificativo di cui alla sezione 2, tabella 2, campo 26, dell'allegato del regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.
10	Misura del quantitativo	Indica se il quantitativo indicato è espresso in numero di unità (number of units), valore nominale (nominal value), valore monetario (monetary value) o in unità della cripto-attività (crypto-assets).	— «UNIT» — Numero di unità — «NOML» — Valore nominale — «MONE» — Valore monetario «{CRYP}» — Valore in cripto-attività

#	Identificativo del campo	Contenuto da segnalare	Formato e norme per le segnalazioni
11	Sede di esecuzione	Identificazione della piattaforma di negoziazione di cripto-attività in cui l'ordine è stato immesso. Se la piattaforma di negoziazione di cripto-attività utilizza i MIC di segmento, si deve utilizzare il MIC di segmento. Se la piattaforma di negoziazione di cripto-attività non utilizza i MIC di segmento, si deve utilizzare il MIC operativo.	{MIC} — piattaforma di negoziazione di cripto-attività
12	Data e ora di pubblicazione	La data e l'ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.	{DATE_TIME_FORMAT}
13	Sede di pubblicazione	Codice utilizzato per identificare la piattaforma di negoziazione di cripto-attività che pubblica l'operazione.	{MIC} — piattaforma di negoziazione di cripto-attività
14	Codice identificativo dell'operazione	Codice alfanumerico assegnato dalle piattaforme di negoziazione di cripto-attività a norma dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione <sup>(1)</sup> utilizzato in qualsiasi riferimento successivo alla negoziazione specifica.	{ALPHANUM-52}

Tabella 3

**Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione**

Indicatore	Denominazione	Descrizione
«CANC»	Indicatore di annullamento	Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene annullata.
«AMND»	Indicatore di modifica	Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene modificata.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione, del 29 novembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività (GU L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/416/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj)).